



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0208841-2013

PU-GDAP-1a00-12/06/2013-0208841-2013

Ai Signori Provveditori Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Sistema d'indagine (SDI). Inserimento dei dati relativi ai lavori di pubblica utilità.

§ 1. La Lettera Circolare n. GDAP-0295215-2002 del 3/7/2002 ha dettato istruzioni operative per l'inserimento nella banca dati delle Forze di Polizia (SDI) delle informazioni relative ai soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi o restrittivi della libertà personale che sono in carico ai servizi dell'Amministrazione Penitenziaria.

Tale adempimento, secondo quanto previsto dall'art. 8 legge 1 aprile 1981 n. 121, viene svolto per consentire la classificazione, l'analisi e la valutazione dei dati necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e loro diramazione agli organi delle forze di polizia impegnate nell'attività di prevenzione e repressione della criminalità.

Anche gli Uffici di esecuzione penale esterna concorrono ad implementare il Sistema d'Indagine con le informazioni relative ai condannati ammessi all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, e delle relative prescrizioni comportamentali disposte su ordine della Magistratura di Sorveglianza.

§ 2. Recenti innovazioni legislative hanno ampliato l'ambito di intervento degli UEPE a una nuova fattispecie sanzionatoria: il *lavoro di pubblica utilità*, comminato durante la fase di cognizione dal Tribunale ordinario o dal Giudice di Pace

La misura, prevista dall'art. 54 del Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, è costituita da una prestazione gratuita a favore della collettività, da svolgere nell'ambito dei servizi socio assistenziali o di tutela dei beni ambientali e culturali ed è ordinata, oltre che nei casi previsti dalla norma sopra citata, per la violazione degli articoli 186 c. 9



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

bis e 187 c. 8 *bis* del Codice della strada, nonché ai sensi dell'art. 73 c. 5 - *bis* del DPR 309/1990¹.

In relazione a queste due ultime fattispecie, la legge attribuisce agli UEPE la responsabilità di verificare lo svolgimento dell'attività riparativa e interloquire con l'autorità giudiziaria per consentire l'emanazione degli atti di esecuzione e di estinzione del procedimento penale.

La nuova misura comincia ad investire l'operatività degli UEPE in maniera significativa (sono 5.772 i casi pervenuti nel 2012) ed è necessario, pertanto, regolamentare le modalità di collaborazione con le forze di Polizia che affiancano gli Uffici nello svolgimento dell'attività di controllo e integrare gli interventi svolti a tutela della sicurezza della collettività.

A tale scopo, occorre che si provveda, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Sistema Informativo Interforze, all'immissione di tutti i dati che rivestono profili di interesse operativo per le finalità della Banca dati.

§ 3. Ciò premesso, anche al fine di dirimere le richieste di chiarimenti pervenute e conformare le prassi operative sul territorio, si forniscono, ad integrazione della Lettera Circolare sopra citata, le seguenti linee operative.

3.1 Gli Uffici di esecuzione penale esterna provvederanno ad inserire nel Sistema d'indagine (SDI) anche le notizie relative ai soggetti condannati alla sanzione dei lavori di pubblica utilità.

3.2 Gli Uffici assicureranno tale adempimento con riferimento ai soli soggetti assunti in carico per le funzioni di controllo su disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.

3.3 I funzionari di polizia addetti² provvederanno agli adempimenti richiesti nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza del Sistema d'indagine e delle norme di tutela della privacy richieste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, richiamate nella Circolare n. 3605/6055, GDAP-0398383-2006 del 15/12/2006.

3.4 Le procedure di inserimento verranno effettuate nell'apposito campo già predisposto, con le medesime modalità utilizzate per le altre tipologie di incarico.

¹ Le nuove sanzioni sono state introdotte dalla legge 29 luglio 2012 n. 120 e dall'art. 4 bis, comma 1, lett. f), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.

² Personale ex artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 378/1982



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

§ 4. Signori Provveditori provvederanno a dare opportuna esecuzione alle presenti disposizioni informando le articolazioni interessate nei distretti regionali di propria competenza e ne assicureranno il corretto adempimento.

11- giugno 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giovanni Tamburino

G. Tamburino